



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
"S.ELENA". CAMPO SPORTIVO E PALESTRA
COMUNALE.

Approvato con Delibera Consiliare N° 47 del 06-05-2011



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "S.ELENA". CAMPO SPORTIVO E PALESTRA COMUNALE.

ARTICOLO 1

Il Comune di Valguarnera Caropepe riconosce nella pratica sportiva e nella utilizzazione del tempo libero, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale e civile della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire l'esercizio a tutti i cittadini.

ARTICOLO 2

Il Comune gestisce, nei modi previsti dal successivo art. 4, la struttura sportiva denominata: "Impianto sportivo S. Elena – Campo sportivo e Palestra Comunale", dove possono svolgersi le seguenti attività:

- Gare di calcio
- Gare di atletica leggera compresi i concorsi
- Gare di pallavolo
- Allenamenti relativi a tutte le discipline sopra elencate
- Iniziative di privati richiedenti singoli o associati, a condizione che siano compatibili con l'uso e le discipline sportive cui è destinato l'impianto e comunque per manifestazioni che potenzialmente non rechino danni o siano di nocumento per l'impianto sportivo.

Il funzionamento tecnico dell'impianto e delle attrezzature spetta all'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 3

Il Comune concede gli impianti sportivi, di cui al presente regolamento, per il perseguimento di finalità sociali e sportive.

L'impianto sportivo è destinato all'uso di tutti gli Enti, Sodalizi, Gruppi e Associazioni Sportive di Valguarnera e di privati cittadini, muniti di idonea certificazione medica da conservarsi agli atti del Comune e di autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciati ai sensi di legge.

I minori di anni 16, per usufruire della struttura sportiva, dovranno essere sempre accompagnati da un responsabile della Società o Squadra di appartenenza o da un familiare.

Il Dirigente Responsabile può autorizzare l'uso della struttura sportiva secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

L'impianto verrà concesso ai privati dando priorità alle categorie svantaggiate (disabili, anziani, ecc) che ne facciano espressa richiesta tramite gli Enti e/o Associazioni di appartenenza.

Allorquando non sia previsto lo svolgimento di manifestazioni ufficiali; essi potranno utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive consentite dalla legge ed in conformità alle norme di sicurezza.

Al di fuori dei suddetti casi, l'assegnazione dei turni, spazi ed orari alle Società ed Associazioni sportive, avverrà assumendo a riferimento le attività di promozione ed il merito sportivo (serie di appartenenza, prestazioni ottenute per le attività agonistiche, ecc).

ARTICOLO 4

L'impianto di cui sopra potrà essere gestito nei modi seguenti:

- a) Direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- b) A mezzo di apposita convenzione, come da schema allegato, stipulata con soggetti che operano nel mondo dello Sport (Coni, Federazioni Sportive, Consorzi e società miste di Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive riconosciute dal Coni, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, Singole Società sportive legalmente riconosciute ed affiliate ad una federazione sportiva nazionale da almeno due anni ed aventi sia la sede legale nel Comune di Valguarnera sia il requisito di avervi operato). Gli schemi delle convenzioni di cui al punto b), saranno approvate dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 5

Ogni domanda di concessione indirizzata al Comune dovrà indicare lo scopo dell'utilizzo. Se trattasi di manifestazioni sportive, il giorno o i giorni di utilizzo, la durata e l'ora di utilizzo, la denominazione sociale delle squadre, il nominativo del Presidente del sodalizio e dell'allenatore, nonché l'indicazione se la manifestazione è pubblica senza biglietto di ingresso ovvero a pagamento.

Se trattasi invece di allenamenti dovranno espressamente indicare le preferenze in relazione ai giorni in cui svolgere le sedute di preparazione e la fascia di orario, se diurna o notturna.

Per quanto riguarda le attività sportive svolte dagli alunni delle Scuole Comunali, a seguito di richiesta di autorizzazione del Dirigente dell'Istituto Scolastico, potranno usufruire dell'Impianto Sportivo, negli orari scolastici, gratuitamente.

La richiesta d'uso degli impianti sportivi Comunali, non impegna in ogni caso l'Amministrazione Comunale a concedere la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 6

Tutte le domande di concessione dovranno pervenire al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima dell'utilizzo. Ogni richiesta pervenuta fuori da tale termine non sarà presa in considerazione, salvo i casi eccezionali che dovranno essere debitamente motivati.

ARTICOLO 7

Il Dirigente rilascerà l'autorizzazione all'uso del campo in base ai programmi per le manifestazioni sportive interessate agli impianti comunali e ferme restando le condizioni di agibilità dell'impianto.

ARTICOLO 8

La società concessionaria che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà svolgere le manifestazioni autorizzate, non avrà diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data a meno di comprovate e motivate esigenze di rinvio.

ARTICOLO 9

L'Amministrazione Comunale, tramite il Dirigente, può revocare la concessione d'uso sino a 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle gare previa semplice comunicazione, nonché, in caso di bisogno della struttura dell'Amministrazione, sospenderla senza che, in entrambi i casi, possa, la società, avanzare pretese o quant'altro anche di natura risarcitoria nei confronti dell'Ente concedente.

ARTICOLO 10

Per l'applicazione e la vigilanza di quanto previsto nel presente regolamento viene istituito un Comitato così composto:

- Il Dirigente o un suo delegato;
- Tre rappresentanti della Consulta Comunale dello Sport, nominati dai componenti, ciascuno in rappresentanza rispettivamente dell'atletica leggera, del calcio, della pallavolo.
- Il Fiduciario Comunale nominato dal CONI di Enna.
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato.

Il Comitato viene convocato dal Sindaco o dall'Assessore delegato ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno con cadenza semestrale.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità decide il Sindaco o l'Assessore delegato.

Il Comitato ha tra l'altro i seguenti compiti:

- Stabilire il numero delle concessioni per ogni tipo di impianto al fine di evitare il sovrautilizzo, con particolare attenzione alle attività svolte in contemporanea;
- Esprimere parere in merito ad eventuali tariffe dei servizi, stabilite dalla G.C.;
- Svolgere attività consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale per ottimizzare l'uso degli impianti stessi;
- Proporre modifiche da apportare al Regolamento;
- Attuare le sanzioni nonché le sospensioni delle concessioni e dell'attività in applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 11

All'inizio di ogni stagione agonistica, ogni Società Sportiva s'impegnerà nell'apposita convenzione stipulata, a vigilare e rendersi responsabile per eventuali danni, colpe o inadempienze da parte dei propri associati nell'utilizzo della struttura sportiva.

ARTICOLO 12

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dalla conduzione degli impianti e degli immobili ceduti in concessione e per l'esercizio di tutte le attività sportive ivi svolte dai concessionari.

Il concessionario è tenuto a rispettare il patrimonio comunale e avrà l'obbligo di risarcire il Comune di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili od immobili. Ove il concessionario all'atto della consegna del campo riscontrasse danni o avarie agli impianti o agli immobili e loro infissi dovrà immediatamente farli presente a chi di ragione a sollievo di ogni sua responsabilità.

Il concessionario per il tramite del direttivo risponderà in maniera oggettiva degli eventuali danni arrecati dai loro tesserati o simpatizzanti ai sensi dell'art. 2048 e ss. del c.c.-

ARTICOLO 13

L'Amministrazione comunale non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti degli impianti, salvo che per i rischi della R.C.T. derivante dalla staticità del patrimonio sportivo concesso in uso.

Resta inteso che, l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi Federali e da quelli di P.S.; pertanto coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

ARTICOLO 14

Il personale addetto agli impianti non può sotto qualsiasi forma fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti, attrezzi o quant'altro occorresse per lo svolgimento delle attività sportive.

Pertanto ogni forma di commercio o di assistenza retribuita non è assolutamente ammessa, salvo particolari autorizzazioni per il personale Comunale o esterno incaricato dell'assistenza, sorveglianza e pulizia del complesso sportivo.

ARTICOLO 15

Durante le gare ufficiali di calcio è assolutamente vietato svolgere qualsiasi tipo di attività all'interno del rettangolo di gioco, così come, parimenti, durante le competizioni ufficiali di atletica è vietata qualsiasi altra attività che non sia compatibile.

In particolare durante gli allenamenti e le competizioni, che comportino l'utilizzo delle pedane per i lanci del disco, martello, peso, giavellotto che hanno i rispettivi settori ubicati all'interno del rettangolo di gioco, è assolutamente vietata qualsiasi altra attività all'interno dello stesso.

Gli eventuali danni arrecati alla struttura saranno addebitati alla società e/o persone responsabili.

ARTICOLO 16

Eventuali tariffe da applicare per l'uso degli impianti sportivi verranno deliberate dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Comitato di cui al precedente art. 10.

La Giunta non potrà, in alcun caso, stabilire tariffe superiori alla percentuale minima del 36% prevista dalle norme in materia (costi generali di gestione dell'impianto acqua, metano, pulizie, luce ed assicurazione per atti vandalici).

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di privati cittadini non iscritti o facenti parte di alcun Ente, Società od Associazioni sportive, l'esecutivo dovrà, altresì, prevedere tariffe particolarmente contenute, al fine di non penalizzare il libero esercizio sportivo.

Le tariffe dovranno essere affisse in luogo adatto, in modo che tutti ne possano prendere visione.

ARTICOLO 17

L'apertura dell'impianto sportivo "Sant'Elena" avverrà di norma nel modo seguente:

- **Orario invernale : Gennaio-Giugno/Ottobre -Dicembre dal Lunedì al Sabato dalle ore 14,30 alle ore 22,00.**
- **Orario estivo: Luglio/Settembre dal Lunedì al Sabato dalle ore 15,30 alle ore 23,00.**

Tale orario che deve ritenersi di massima potrà subire modifiche, da apportarsi con provvedimento del Dirigente, secondo le esigenze che si dovessero presentare e che saranno valutate di volta in volta.

Nella giornata di Domenica l'apertura e la chiusura verrà effettuata dal responsabile della Società richiedente limitatamente all'orario di svolgimento delle gare agonistiche.

In assenza dal servizio del Custode dell'impianto o del personale comunale di vigilanza e per motivi eccezionali si potrà autorizzare l'uso della struttura sotto la responsabilità del richiedente, previa comunicazione da parte della società del nominativo di colui che si assume la responsabilità dell'apertura e della chiusura dell'impianto.

ARTICOLO 18

Le operazioni di accensione e spegnimento dell'impianto elettrico, sono di norma demandate al personale comunale dipendente salvo le eccezioni e con le modalità di cui al precedente art. 17.

All'interno dell'impianto sportivo è assolutamente vietato l'accesso agli autoveicoli, tranne che, gli stessi, non siano dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o appartengano a portatori di handicap per i quali è consentito l'ingresso con motocarrozze. E' consentito altresì l'accesso dei veicoli di servizio (ambulanze, mezzi per eventuali lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ecc.) a condizione che non transitano sopra la pista e le pedane di atletica leggera.

ARTICOLO 19

Qualora gli impianti sportivi venissero concessi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, per le quali l'impianto è omologato, ad Associazioni Sportive la cui sede sociale sia fuori del territorio Comunale di Valguarnera, gli organizzatori dovranno versare al Tesoriere Comunale la somma di € 300,00 per giorno o frazione di giorno, ed un deposito cauzionale minimo di € 1.000,00 salvo variazioni particolari comunicate dal Dirigente. Qualora le manifestazioni di cui sopra fossero svolte a titolo benefico, la percentuale e la tariffa complessiva saranno ridotte del 50%, mentre se svolte con ingresso libero e senza scopi pubblicitari, l'uso richiesto potrà essere concesso gratuitamente, valutato lo scopo della manifestazione. In tale ultimo caso verrà solo versato il deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni arrecati all'impianto.

ARTICOLO 20

Per quanto riguarda la pubblicità effettuata durante le manifestazioni sportive essa sarà regolata da apposito contratto di pubblicità da stipularsi con la società concessionaria.

ARTICOLO 21

Qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari alle norme regolamentari, autorizza l'Amministrazione Comunale (senza che occorra diffida o costituzione in giudizio) a revocare la concessione, senza pregiudizio di maggiori spese che possano essere reclamate per danni o per altri titoli.

ARTICOLO 22

La vigilanza degli impianti sportivi è affidata al personale del settore. Gli eventuali reclami circostanziati dovranno pervenire entro tre giorni dal fatto all'Amministrazione Comunale.

Il Personale addetto e responsabile della vigilanza, della custodia degli impianti sportivi e delle attrezzature sportive di proprietà del Comune; vigila sul comportamento degli utenti e vieta l'ingresso a persone non regolarmente autorizzate. Comunica immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi danno o malfunzionamento che possa compromettere lo stato di luoghi e cose.

Tiene un registro per annotare il nominativo di chi prenota e di chi utilizza la struttura. Provvede all'ordinaria manutenzione dell'impianto stesso.

ARTICOLO 23

Al presente regolamento sono soggetti tutti i sodalizi sportivi e tutti i praticanti sportivi, salvo convenzioni particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 24

Per quanto non detto e non in contrasto con le prescrizioni del presente disciplinare, per l'uso degli impianti comunali, si applicano le vigenti norme legislative sulle attività sportive.